

4.1.2 Fondi di rotazione.

La consistenza finale di tale categoria risulta pari a 27.617 miliardi (27.125 miliardi nel 1994).

Le variazioni più consistenti hanno riguardato il conferimento al fondo per l'elettronica presso il Ministero dell'industria passato da 350 a 437 miliardi, oltre che il fondo rotativo presso il Mediocredito centrale (passato da 11.628 a 11.666 miliardi). Immutato il fondo presso la S.A.C.E. con 3.295 miliardi.

Tra tali crediti risulta iscritto il Fondo relativo agli Istituti di credito agrario, previsto dalle leggi n. 1208 del 27 ottobre 1951 e n. 165 del 23 aprile 1949, per le somme destinate a mutui di miglioramento nel Mezzogiorno provenienti dai rimborsi effettuati dagli Istituti stessi per le quote di ammortamento; l'Amministrazione non ha ancora ottemperato alla richiesta della Corte circa la documentazione relativa alla costituzione del Comitato per la gestione del Fondo, nonchè ai piani di ammortamento dei mutui ventennali erogati ai proprietari terrieri.

Circa il Fondo relativo all'Istituto Centrale per il credito a medio termine, disciplinato dalla legge n. 227 del 24 maggio 1977 e dal decreto legge n. 224 del 26 maggio 1978, convertito nella legge n. 393 del 27 luglio 1978, va segnalato che per alcuni prestiti erogati ai Paesi in via di sviluppo non vi è stato ancora rimborso della quota capitale e della quota interessi; della questione sono stati interessati il Ministero degli affari esteri e quello del Tesoro, ai fini dell'esperimento delle competenti azioni di recupero ovvero per l'annullamento, ai sensi della legge n. 106 del 1991, o per il consolidamento a seguito dell'applicazione degli accordi tra i Paesi aderenti al c.d. «Club di Parigi».

4.1.3 Crediti concessi ad enti pubblici.

Tali crediti, come già detto, sono risultati complessivamente pari a 3.211 miliardi, con una diminuzione di 2.065 miliardi rispetto al precedente esercizio.

Tra tali crediti sono iscritte le annualità ventennali senza interessi per contributi alle province, esclusa la Lucania, ai fini della costruzione delle strade comunali di allacciamento obbligatorio di accesso alle stazioni; la fonte normativa di tale partita è di epoca remota, essendo riferita alla legge n. 312 dell'8 luglio 1903, ed ai decreti luogotenenziali n. 1371 del 19 giugno 1915 e n. 1019 del 30 giugno 1918. Da oltre 10 anni la partita non è dichiarata regolare in quanto le Direzioni Provinciali del tesoro, competenti alla relativa gestione, non hanno ancora fornito i piani di ammortamento dei comuni interessati, le relative quietanze di versamento ed ogni altra necessaria documentazione.

Analoga situazione ha riguardato: la partita relativa alle annualità trentennali per contributi alle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e Viterbo nelle spese per opere stradali, in applicazione della legge n. 3.217 del 24 dicembre 1928; la partita per annualità cinquantennali per contributi alle province di Potenza, Matera, Campobasso, Chieti, Salerno, L'Aquila, Avellino, Benevento e Caserta nelle spese dello Stato, in applicazione della legge n. 140 del 31 marzo 1904 e n. 465 del 31 luglio 1910; la partita per contributi prorogati mediante speciali convenzioni a favore di province e comuni; la partita relativa alle annualità trentennali senza interessi dovute dai comuni, in applicazione della legge n. 409 del 25 giugno 1949, per il rimborso delle spese sostenute dal Ministero dei lavori pubblici per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra; la partita relativa per somme anticipate a favore dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

Sono poi iscritte tra tali crediti alcune partite nel conto del patrimonio per le quali da diversi anni la Corte non ha riconosciuto la regolarità non essendo stata data dimostrazione della sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità; tra di esse si evidenziano: la partita relativa alle somme erogate, ai sensi della legge n. 514 del 27 giugno 1955 e della legge n. 543 del 27 giugno 1961, dal Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, per interventi creditizi a favore di artigiani e di imprese artigiane nel territorio di Trieste; la partita relativa alle anticipazioni dello Stato, prevista dal decreto legislativo n. 653 del 3 maggio 1948 e della legge n. 48 del 31 gennaio 1953, a favore degli istituti amministrati dal Ministero del tesoro per l'attuazione delle provvidenze concesse a favore dei pensionati; la partita relativa ai rimborsi a favore dell'INAIL delle prestazioni sanitarie ed economiche effettuate, ai sensi del decreto legislativo n. 919 del 29 luglio 1947, della legge n. 35 del 5 gennaio 1953, della legge n. 306 del 25 aprile 1957, della legge n. 251 del 10 maggio 1982 e della legge n. 624 del 26 settembre 1984, a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità di infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici ed ex germanici; la partita relativa al finanziamento degli istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per la colonializzazione della Libia, ai sensi della legge n. 843 del 17 agosto 1957.

Altre partite si riferiscono a fondi speciali: IRFIS-Mediocredito della Sicilia, costituito dal Ministero del tesoro ai sensi della legge n. 298 del 1953, istituto trasformato nel 1992 in società per azioni, per il quale è

stata accertata la destinazione a riserva delle somme affluite al fondo per la copertura di eventuali perdite della società, operazione questa non ritenuta regolare dalla Corte da diversi esercizi; IRFIS-Mediocredito della Sicilia, costituito ai sensi delle leggi nn. 50 e 390 del 1968 per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito, per il quale sussistono dubbi circa la regolarità dell'iscrizione in ragione della trasformazione dell'Istituto in società per azioni; I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano), per anticipazioni effettuate per attività delle imprese di riattivazione o di ricostruzione di impianti ed attrezzature danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont, sulle quali sono in corso verifiche della Corte per accertare le motivazioni dei mancati rimborsi a partire dal 1991 delle somme anticipate.

Da segnalare, oltre alla già indicata soppressione della partita relativa all'IMI per il conferimento alla GEPI, l'azzeramento delle partite relative al fondo speciale presso l'ISVEIMER (- 36,3 miliardi).

4.1.4 Crediti concessi ad enti ed aziende private.

Tali crediti, come già detto, sono risultati complessivamente pari a 4.197 miliardi, con un incremento di 229 miliardi rispetto al precedente esercizio.

Tra tali crediti risultavano iscritte le anticipazioni effettuate a cooperative ed imprese, ai sensi del r.d. n. 388 del 1946 e della legge n. 1404 del 1956, per la gestione del servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione di generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati dello Stato; il relativo Comitato interministeriale è stato soppresso e posto in liquidazione con legge n. 49 del 1982; dopo ripetute osservazioni della Corte la partita stessa è stata finalmente azzerata (1 miliardo e 875 milioni).

Altra partita significativa è quella relativa al fondo di riserva speciale ex ICLE, costituito con legge n. 717 del 10 agosto 1950 e soppresso dall'art. 2 della legge n. 359 del 1984, e che, depurato delle eventuali perdite subite alla data del 31 dicembre 1983, avrebbe dovuto essere versato in entrata del bilancio dello Stato; non è stata ancora documentata l'operazione comprovante l'eliminazione, nonchè gli eventuali crediti in sofferenza dell'Istituto. Inoltre, non è stata mai documentata la fusione effettuata nel 1992 con il Mediocredito toscano s.p.a.; infine, da due anni non sono più iscritti utili della gestione.

Infine, vi è la partita relativa alle anticipazioni a favore delle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese in dipendenza dello stato di guerra, previste dall'art. 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944 n. 417, che registra da diversi anni la consistenza di lire 146.698.428; per essa il Ministero del tesoro ha rappresentato difficoltà di recupero, ed ha assunto iniziative dirette ad un intervento legislativo per la cancellazione dei crediti erariali peraltro non approdate ad alcun risultato. Infine, risultano avviate le procedure di chiusura della medesima partita, ferma restando comunque l'obbligatorietà di recupero delle predette somme.

Forte incremento della partita, per circa 12,8 miliardi, relativa alle disponibilità finanziarie presso l'ENI, passata da 352 a 470 miliardi.

Di nuova istituzione la parte relativa ai crediti trasferiti, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 462 del 1995, alla Direzione generale del tesoro del comitato di liquidazione dell'ex EAGAT.

4.1.5 Altri crediti non classificabili.

Tra tali crediti, la cui consistenza al termine dell'esercizio è stata pari a 10.022 miliardi, è iscritto il fondo di ammortamento dei titoli di Stato, in applicazione della legge n. 432 del 1993, nel quale dovrebbero affluire nel corso dei prossimi esercizi i proventi derivanti dalle dismissioni patrimoniali; il fondo, costituito con una consistenza iniziale di 11.955 miliardi, è risultato pari, al 31 dicembre 1995, a 9.011,6 miliardi, in conseguenza di aumenti per 2.282,1 miliardi e diminuzioni per 5.826,5 miliardi.

Una partita di controversa iscrizione è quella relativa alle spese relative all'occupazione italiana dell'Alta Slesia in applicazione del Trattato di Versailles del 1919 e dovute dal Governo della Polonia ai sensi dell'accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930; la sospensione dei pagamenti è avvenuta fin dal 1931 a seguito della nota crisi finanziaria in Germania e su decisione del Governo italiano allora in carica. Nonostante la predetta iscrizione sembra assumere le caratteristiche di un retaggio storico, la Direzione Generale del tesoro ha sostenuto l'opportunità di iscrizione nel conto del patrimonio in quanto la situazione creditoria avrebbe trovato soluzione con accordi bilaterali ad hoc.

Sempre tra gli stessi crediti va rilevato l'incremento di 26 miliardi del valore commerciale dei metalli costituenti le monete d'argento, di bronzital, di acmonital in circolazione (da 433 a 459 miliardi). Per tale partita non risulta documentato, con le previste autorizzazioni di pagamento a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l'incremento di 181,7 miliardi registrato, per il periodo dal 1980 al 1989, dal valore com-

merciale delle monete in circolazione; inoltre, non sono annotate nelle relative schede patrimoniali le entrate derivanti dalla vendita di monete commemorative.

Non risulta ancora eliminata la partita relativa alle somme anticipate a favore di enti diversi per garanzie assunte dallo Stato, ai sensi del r.d.l. n. 888 del 9 maggio 1929, per finanziamenti concessi alla società delle saline ed industrie della Somalia settentrionale "Migiurtinia"; l'autorizzazione all'eliminazione dalle scritture patrimoniali della relativa somma (lire 73.021.924) è stata disposta dal Ministro del tesoro fin dal 1986.

Altra partita di dubbia iscrizione è quella relativa alle annualità ventennali senza interessi per contributi nelle spese anticipate dallo Stato per opere marittime ordinarie e straordinarie, ai sensi della legge n. 542 del 14 luglio 1907; da anni tale partita viene iscritta priva della documentazione relativa ai piani di ammortamento dei comuni interessati ed alle quietanze di versamento delle somme dovute.

Anche per la partita relativa alla somma erogata (lire 151.988.860) per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiari emesse dalla Cassa di risparmio della Libia, ai sensi del r.d.l. n. 1066 del 26 febbraio 1928 e del r.d. n. 1011 del 1931, sembrano non più sussistere le ragioni storiche dell'iscrizione; difatti, appare ampiamente superato l'accordo tra l'Italia e la Libia ratificato con la legge n. 843 del 17 agosto 1957, in applicazione della Risoluzione dell'ONU del 15 dicembre 1950.

E' iscritta tra i predetti crediti anche la partita relativa alle quote di capitale comprese nelle annualità ventennali per l'ammortamento parziale per le spese per la riparazione eseguita dal Ministero dei lavori pubblici di edifici di proprietà privata danneggiati da eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1947, del d. l.vo n. 1010 del 1948, della legge n. 409 del 1949 e della legge n. 1402 del 1951. La partita, attualmente pari a 7,3 miliardi, non risulta documentata con i giustificativi della consistenza iniziale e neanche con le annualità per i relativi piani di ammortamento dovuti allo Stato da parte di comuni e di privati.

Analoga è la partita relativa alle quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle spese per lavori di carattere urgente ed inderogabile determinate da eventi calamitosi, sostenute dal Ministero dei lavori pubblici ed addebitate ai proprietari degli immobili danneggiati e riparati, ai sensi del d. l.vo n. 1010 del 12 aprile 1948. La partita, attualmente pari a lire 9,8 milioni, è priva dei riferimenti ai decreti concessivi dei contributi ed all'entità dei recuperi da effettuare da parte dello Stato.

4.1.6 Il recupero dei crediti derivanti da decisioni di condanna della Corte.

Tra i crediti in gestione al Ministero delle finanze sono iscritte somme pari a 272,8 miliardi, dovute dai contabili e dai funzionari dello Stato in conseguenza di decisioni di condanna emesse dalla Corte dei conti; rispetto al 1994 vi sarebbe stato un incremento di circa 8 miliardi.

Il Ministero del tesoro con nota del 12 aprile 1996 ha comunicato di non poter fornire elementi in ordine ai dati relativi all'esercizio 1995.

Sulla attendibilità dei dati iscritti in tale partita sono in corso accertamenti istruttori della Corte che non consentono di poterne dichiarare la regolarità nella decisione sul conto generale.

E' stato accertato che l'importo di alcuni crediti iscritti in tali partite non ha trovato allocazione nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, in possibile disarmonia con quanto previsto nell'art. 11 del r.d. 5 settembre 1909 n. 776 e che le voci iscritte nel conto del patrimonio sono intestate ad alcune Amministrazioni e non a tutte quelle interessate da condanne.

In attesa della conclusione degli accertamenti di regolarità, la non iscrizione tra i residui attivi di bilancio dell'importo relativo alle condanne può comportare una discordanza tra risultanze di bilancio e scritture patrimoniali a scapito della necessaria unità dei due conti nel rendiconto generale dello Stato; difatti l'iscrizione tra le partite del conto del patrimonio della consistenza complessiva delle somme conseguenti alle condanne della Corte al valore nominale senza una corrispondente scritturazione nel bilancio riduce la credibilità di tale iscrizione.

Per maggiori approfondimenti sulla questione si rinvia a quanto detto nella apposita parte della relazione riferita al recupero dei crediti derivanti da decisioni di condanna emesse dalla Corte dei conti.

Altri crediti della medesima natura, anche se di importo minore, si segnalano tra quelli gestiti dai Ministeri della difesa per i quali nel corso dell'esercizio si è registrata la maggiore consistenza complessiva con 5 miliardi, con una diminuzione rispetto al precedente esercizio (9 miliardi) genericamente riferita ad

“insussistenze e perdite”. Secondo quanto risulta dagli accertamenti svolti dalla Corte sulle scritture da essa controllate i crediti complessivi ammonterebbero invece a 7,6 miliardi.

Nel precedente esercizio è stata istituita una partita relativa ai crediti gestiti dal Ministero degli affari esteri, che presenta al termine dell'esercizio una consistenza finale di 54 milioni, ridotta di 158 milioni essenzialmente per iscrizione a campione demaniale dell'importo di lire 149 milioni.

Seguono infine quelli gestiti dai Ministeri della pubblica istruzione (680 milioni) e dei beni culturali (3 milioni).

4.2. Partecipazioni

Le partecipazioni sono passate da 98.780 a 106.029 miliardi, con un forte incremento di 7.249 miliardi.

Le partite di tale sottoconto sono distinte tra fondi di dotazione degli enti pubblici di gestione, partecipazioni al capitale di istituti di credito, partecipazioni in organismi internazionali ed altre partecipazioni non classificabili, azioni ed obbligazioni.

Vanno confermate le osservazioni già espresse circa i criteri di iscrizione e di aggiornamento di tali partite.

Vengono esposte, a titolo meramente espositivo, e per ciascuna sottopartita, alcune notazioni ed informazioni storiche di dettaglio relative alle partite iscritte in tale sottoconto, acquisite dalla Corte nei suoi accertamenti di regolarità.

4.2.1 Partecipazioni al capitale di altre imprese.

Costituiscono la categoria più consistente con 77.285 miliardi (+ 4.067 miliardi) rispetto al precedente esercizio, risultante da una serie di movimentazioni in aumento per 12.404 miliardi e in diminuzione per 8.396 miliardi.

Tale classe di partita è stata istituita nel corso dell'esercizio 1992 per l'iscrizione delle quote di partecipazione delle nuove società, in applicazione delle disposizioni previste nella legge n. 359 del 1992.

La Corte in sede di verifica degli elementi attivi del conto generale del patrimonio ha proseguito gli accertamenti sulla regolarità delle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di tutte le nuove partite accese per le quali è stata dichiarata la non regolarità nella decisione n. 235/R del 16 luglio 1993 sul conto del patrimonio per l'esercizio 1992, nella decisione n. 236/R sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1993 e nella decisione n. 246/R sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1994.

La documentazione richiesta al Ministero del tesoro non è pervenuta alla Corte per tutte le partite e, quindi, per l'esercizio 1995 alcune di tali partite vanno escluse dalla dichiarazione di regolarità.

L'esigenza di acquisire elementi di conoscenza sulle variazioni patrimoniali delle nuove partite discende dall'esigenza di conoscere lo stato di attuazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivate dagli enti di gestione e, infine, dal decreto legge 21 aprile 1993 n. 116, decaduto e reiterato dal decreto legge 21 giugno 1993 n. 198.

E' indubbio l'accresciuto rilievo degli elementi attivi e dello stesso conto generale del patrimonio nell'ambito del processo avviato con la trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni; difatti, la gestione delle partecipazioni azionarie comporta per l'Amministrazione pubblica l'esercizio diretto di una attività complessa le cui risultanze sono iscritte nelle apposite schede del conto generale del patrimonio.

Le esigenze di una gestione trasparente delle partecipazioni azionarie vanno raccordate con la complessità delle operazioni connesse alla iscrizione delle partite nel conto del patrimonio, fermo comunque l'obbligo di segnalare eventuali comportamenti gestori in contrasto con gli interessi dell'Erario che abbiano occasione di rilevare nell'esercizio delle loro funzioni.

Le innovazioni introdotte nel sistema delle partecipazioni azionarie impongono l'adozione di diversi e più efficaci strumenti di controllo sulla gestione del patrimonio in ordine alla gestione delle medesime partecipazioni.

Ritiene la Corte che un adeguato processo di informatizzazione del conto del patrimonio possa consentire un concreto avvio della fase di riordino e di dismissioni e poi di quella a regime per le quote azionarie che residueranno allo Stato, anche nel quadro di un processo di trasformazione del conto in senso economico.

Elementi di giudizio in ordine alle tematiche emerse nell'attività di controllo sulla gestione degli enti trasformati sono esposti nella parte specifica della relazione dedicata al riordino delle partecipazioni pubbliche e stato delle privatizzazioni.

In questa sede possono così riassumersi alcune considerazioni circa il maggior rilievo assunto dal conto del patrimonio in conseguenza della trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni.

La limitata significatività del fondo di dotazione rispetto alla realtà economica degli enti è conseguente alla sua immutabilità nel corso degli anni pur in presenza di elementi che avrebbero potuto comportare variazioni rispetto al valore nominale.

Difatti, come già ampiamente esposto nelle precedenti relazioni alle quali si rinvia per ulteriori chiarimenti, il processo di privatizzazione sta ponendo in luce l'enorme divario dovuto a perdite pregresse tra i fondi di dotazione ed il patrimonio netto degli ex enti di gestione.

Sul piano delle scritturazioni contabili in applicazione della nuova disciplina nel conto del patrimonio sono state iscritte come partecipazioni dirette in ciascuna società, e sono esposti i valori delle azioni del valore nominale di lire 1.000 sino ad un importo globale pari al capitale iniziale; nella concreta applicazione di tale disciplina vengono iscritte nelle nuove partite i valori dei vecchi fondi di dotazione, una volta detratte le perdite.

Sull'accertamento della regolarità delle iscrizioni delle nuove società sono in corso iniziative istruttorie della Corte.

Nel conto del patrimonio, come prima detto, viene esposto l'andamento delle partecipazioni azionarie dello Stato nelle nuove società; nell'apposito prospetto 3 vengono riportati i dati relativi ai capitali delle nuove società, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 1994.

I valori più cospicui si riferiscono all'Ente ferrovie dello Stato S.p.A. con 45.552 miliardi (+ 1.485 miliardi) ed all'ENEL s.p.a. con 12.126 miliardi, immutata rispetto al precedente esercizio.

Va segnalato che sono stati iscritti nella quota di partecipazione all'IRI aumenti per 4.496 miliardi.

Per quanto riguarda l'Ente Cinema s.p.a. è stata accertata l'iscrizione di 4 miliardi conseguenti al decreto legge n. 254 del 28 giugno 1979 peraltro decaduto e non convertito in legge; per la cancellazione di tale iscrizione e per la conseguente rettifica della pertinente scheda patrimoniale la Corte ha richiamato l'attenzione del Ministero del tesoro che non ha ancora risposto.

4.2.2 Fondi di dotazione degli enti pubblici di gestione.

Come già rilevato nei precedenti esercizi a seguito dell'avvenuta iscrizione di molte partite tra le "partecipazioni al capitale di altre imprese" sono notevolmente diminuite le iscrizioni nei fondi di dotazione.

Va ricordato che nel conto patrimoniale degli enti di gestione non esiste, di regola, perfetta equivalenza tra l'importo del fondo di dotazione (conferito dallo Stato) e l'importo complessivo delle partecipazioni azionarie, in quanto per gli investimenti in azioni, oltre alle risorse provenienti dal fondo di dotazione, vengono utilizzati altri mezzi, quali le emissioni di obbligazioni ed altre forme di indebitamento.

La consistenza di fondi di dotazione alla fine dell'esercizio è stata di 11.328 miliardi; il più cospicuo è stato il fondo relativo alla Sezione di assicurazione del credito dell'esportazione (S.A.C.E.) con 11.104 miliardi, incrementati nel corso dell'esercizio di 2.430 miliardi (1.400 miliardi nel 1994).

Sui fatti gestionali relativi al presente esercizio si rinvia a quanto di competenza della Sezione controllo enti.

Altri fondi sono quelli relativi all'Istituto per il credito a medio termine (MEDIOCREDITO CENTRALE) con 1.937 miliardi, incrementato di 30 miliardi rispetto al precedente esercizio, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA) con 1.653 miliardi; non risultano iscritti nella prima partita fin dal 1992 i 17 miliardi stanziati con la legge n. 317 del 1991.

Vi è tra i fondi di dotazione, proveniente dai crediti, la partita relativa al fondo relativo alla concessione di finanziamenti a pellicole realizzate con particolare formula produttiva presso la Banca Nazionale del lavoro, sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.A. (156 miliardi; 132 miliardi nel 1994).

Negli allegati prospetti 4, 5 e 6 vengono altresì riportati i dati relativi ai fondi di dotazione iscritti tra le schede delle partite gestite dai Ministeri del tesoro, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, commercio e artigianato, nel loro sviluppo triennale dal 1993 al 1995.

4.2.3 Partecipazioni al capitale di istituti di credito.

Anche su tali partite sono in corso accertamenti istruttori della Corte che non consentono di poter dichiarare la regolarità.

La consistenza di tali partecipazioni è più che raddoppiata alla fine dell'esercizio, passando da 4.303 a 8.816 miliardi, con un incremento di 4.513 miliardi rispetto al precedente esercizio.

Il maggiore decremento si è registrato per la partecipazione al capitale sociale (ogni azione ha un valore nominale unitario di lire 50.000) dell'IMI s.p.a., passato da 676 a 242 miliardi.

Un incremento ha avuto la quota di partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del lavoro; altro incremento per 5,7 miliardi per la partecipazione alla fondazione Banco di Sardegna, trasformata in s.p.a. in conseguenza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990.

Tra le partite di maggiore consistenza si segnalano quella relativa al capitale sociale della Banca Nazionale del lavoro con 726,8 miliardi, della fondazione Banco di Napoli con 316,2 miliardi e del CREDIOP con 224 miliardi.

Non risulta ancora cancellata la partita relativa all'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato, prevista dal r.d. n. 1490 del 13 agosto 1926 e dalla legge n. 631 del 29 marzo 1928, la cui soppressione doveva seguire all'applicazione della legge n. 317 del 5 ottobre 1991.

4.2.4 Partecipazione in organismi internazionali.

Le partecipazioni iscritte in tale ambito sono state complessivamente pari a 7.678,2 miliardi, con un incremento di 119,6 miliardi rispetto al precedente esercizio.

La voce più consistente si riferisce alla partecipazione dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo con una consistenza di 3.473 miliardi, incrementati di 273 miliardi nel corso dell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio ci sono stati aumenti nelle partecipazioni italiane al Fondo africano di sviluppo (F.A.D.) da 583 a 646 miliardi (+ 62 miliardi) e al Fondo asiatico di sviluppo (F.A.S.) da 320 a 344 miliardi.

E' solo da evidenziare che la quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale, prevista dalla legge n. 132 del 23 marzo 1947, è rimasta immutata nel corso degli anni per un importo di lire 4.050.000.

Risulta tra tali partecipazioni il Fondo comune per i prodotti di base, in applicazione dell'accordo istitutivo di Ginevra del 27 giugno 1980 ratificato con la legge n. 584 del 6 agosto 1984, soggetto nel corso degli anni a diverse cancellazioni per effetto di "erronee collocazioni", di perenzione di fondi, di economie di bilancio ovvero di versamenti al Contabile del portafoglio per differenze sulle operazioni in valuta estera; per accertare la regolarità di tutte le operazioni intervenute dal 1984 in poi la Corte ha acquisito la relativa documentazione giustificativa di tutte le sopra indicate operazioni.

4.2.5 Altre partecipazioni non classificabili, azioni ed obbligazioni.

Sono ammontate complessivamente a 85 miliardi, consistenza appena diminuita rispetto al precedente esercizio (85,5 miliardi).

Parte assolutamente preponderante ha il conferimento, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 26 del 1986, di un fondo di dotazione al consorzio dell'aria per la ricerca scientifica e tecnologica della Provincia di Trieste, incentivi per il rilancio dell'economia nelle Province di Trieste e di Gorizia con una consistenza di 85 miliardi.

Le rimanenti partite iscritte in tale ambito di partecipazioni si riferiscono all'Azienda dei carboni italiani-ACAI, ed alla Società anonima linee aeree transcontinentali-LATI.

Costituisce una partita ormai risalente ad epoca remota, sulla quale sono stati formulati dubbi circa l'esistenza dei requisiti di certezza, quella relativa alle società concessionarie delle ferrovie secondarie "nelle nuove provincie", in applicazione di una disposizione legislativa risalente al 1925 (legge n. 473).

Nel corso del marzo 1996 si è avviata la procedura di estinzione della partita.

4.2.6 Il netto patrimoniale dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato.

Non si è ancora conclusa la procedura di passaggio dei beni dell'ex Azienda al nuovo Ente per le ferrovie dello Stato, recentemente trasformato in società per azioni in applicazione del decreto legge n. 333 del 1992 convertito nella legge n. 359 del 1992.

L'apporto iscritto come partecipazione dello Stato alla società per un importo di 45.552 miliardi non tiene quindi conto delle risultanze degli accertamenti diretti all'individuazione dei beni da trasferire alla nuova società e quelli che residuano nella titolarità dello Stato.

Sono tuttora in corso di individuazione, in una procedura che coinvolge l'Ente Ferrovie S.p.A. e il Ministero delle finanze, i beni "nella disponibilità" dell'Azienda autonoma delle ferrovie alla data del 31 dicembre 1985, per i quali l'art.15 del d.l. n. 16 del 1993, convertito nella legge n. 75 del 1993, prevede il passaggio alla stessa società.

Con recente parere n. 202/94 del 19 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha sostenuto che il trasferimento non può essere limitato alla sola rete ferroviaria statale ed agli impianti ad essa strumentalmente connessi

(legge n. 210 del 1985), ma deve riguardare tutti i beni amministrati dall'ex Azienda ed iscritti nei suoi registri alla data del 31 dicembre 1985.

In attesa della definizione delle procedure di passaggio dei beni dall'ex Azienda alle nuove società, rileva la Corte che non risulta iscritto nel conto il netto patrimoniale dell'ex Azienda ferrovie dello Stato.

Tale iscrizione costituisce atto dovuto non rinviabile al momento della completa definizione delle procedure di passaggio tra l'ex azienda e l'ente; l'esclusione di tale netto patrimoniale viene dichiarata non regolare nella decisione alla quale si accompagna la presente relazione.

Difatti, è certa la titolarità statale del patrimonio dell'ex Azienda, alla stregua della normativa vigente, costituita da beni e rapporti giuridici, per i quali non risultano ancora concluse le procedure di passaggio all'Ente ferrovie e non sembra giustificabile il prolungarsi dei tempi per l'iscrizione di tali beni e rapporti nel conto patrimoniale dello Stato, ovvero in separato conto patrimoniale dell'ex Azienda allegato al conto generale dello Stato.

E' necessario che, all'atto del trasferimento della titolarità dei beni dall'ex Azienda all'Ente, si ponga il problema della definitiva contabilizzazione del netto patrimoniale dell'Ente ferrovie equivalente al capitale sociale o fondo di dotazione.

Va rilevato, infine, che la mancata definizione delle procedure di trasferimento si riflette anche sulla situazione di utilizzo da parte dell'Ente di beni di proprietà dell'ex Azienda statale, con una evidenziazione contabile dei beni stessi nei conti d'ordine dell'ente a scapito della significatività delle risultanze del relativo stato patrimoniale.

4.2.7 Il netto patrimoniale dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 1995 l'Azienda è stata trasformata in Ente nazionale delle strade, ente pubblico economico, che mantiene la denominazione ANAS.

Nell'art. 19 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995 n. 242, è prevista l'applicazione delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese; il successivo art. 20 prevede che "per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile".

Da tale trasformazione consegue che il patrimonio già di pertinenza dell'ex Azienda, le cui risultanze erano fino allo scorso esercizio allegato al conto del patrimonio dello Stato, dovrà essere trasferito all'ente.

Pertanto, secondo l'articolo 18, comma 2, del sopra indicato statuto dell'ente "non costituiscono beni dell'ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato"; del valore di tali beni va quindi mantenuta l'iscrizione nel conto del patrimonio dello Stato.

E' necessario procedere ad una specifica individuazione di tali beni, distinguendoli da quelli di pertinenza del nuovo ente, che vedrà necessariamente coinvolto il Ministero delle finanze.

In attesa della definizione delle procedure di passaggio dei beni dall'ex Azienda al nuovo ente, rileva la Corte che non risultano riportati i valori relativi ai beni immobili di proprietà statale e che non è ancora iscritto nel conto il netto patrimoniale dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade.

Tale iscrizione costituisce atto dovuto non rinviabile al momento della completa definizione delle procedure di passaggio tra l'ex azienda e l'ente; l'esclusione di tale netto patrimoniale viene dichiarata non regolare nella decisione alla quale si accompagna la presente relazione.

Difatti, è certa la titolarità statale del patrimonio dell'ex Azienda, alla stregua della normativa vigente, costituita da strade ed autostrade e dai beni del patrimonio indisponibile; non sembra giustificabile che, nell'attesa delle procedure di individuazione di tali beni e rapporti, i relativi valori non siano comunque iscritti nel conto patrimoniale dello Stato, ovvero in separato conto patrimoniale dell'ex Azienda allegato al conto generale dello Stato.

E' necessario che, all'atto del trasferimento della titolarità dei beni dall'ex Azienda all'Ente, si ponga il problema della definitiva contabilizzazione del netto patrimoniale del nuovo Ente equivalente al capitale sociale o fondo di dotazione.

Va rilevato, infine, che la mancata definizione delle procedure di trasferimento si riflette anche sulla situazione di utilizzo da parte dell'Ente di beni di proprietà dell'ex Azienda statale, con una evidenziazione contabile dei beni stessi nei conti d'ordine dell'ente a scapito della significatività delle risultanze del relativo stato patrimoniale.

4.2.8 Il fondo di dotazione della Cassa Depositi e Prestiti.

Non è stato ancora iscritto o richiamato nel conto generale del patrimonio per l'esercizio 1995 il fondo di dotazione della Cassa, pari a 100 miliardi, costituito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 197 del 1983 e prelevato dal fondo di riserva della gestione principale della stessa Cassa alla data del 31 dicembre 1982.

Sulla necessità di iscrizione del fondo di dotazione "come sottovoce autonoma" del patrimonio dello Stato si è espressa la stessa Cassa Depositi e Prestiti in sede di note informative per il Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1994.

Va ricordato in proposito che la Sezione enti locali nella deliberazione n.74/1989 ha osservato che "il fondo di dotazione (della Cassa) ha una valenza meramente nominalistica, in quanto tratto dal fondo di riserva della Cassa stessa e destinato ad alimentarsi con parte degli utili di gestione e che perciò non ha trovato finora riscontro nel conto del patrimonio dello Stato, al quale giuridicamente appartiene non solo il fondo ma l'intera consistenza patrimoniale della Cassa".

L'iscrizione di tale fondo nell'esercizio 1995 costituisce quindi atto dovuto; quanto alla applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 1, del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993 n. 68 che hanno attribuito personalità giuridica alla medesima Cassa si rinvia a quanto riferito nel mese di maggio 1996 dalla Sezione enti locali sulla gestione della Cassa per l'esercizio 1995.

Sempre con riferimento alla Cassa Depositi e Prestiti non è stata chiarita una discordanza riscontrata tra i dati relativi alla raccolta postale iscritti nei conti correnti della Cassa tra i debiti di tesoreria e quelli iscritti tra i conti della Cassa; su tale discordanza la competente Sezione enti locali, a conclusione di specifici accertamenti istruttori, ha fatto rilevare le diverse modalità di contabilizzazione nei due conti, confermando l'attendibilità dei dati contenuti nelle scritture della Cassa.

Dai primi accertamenti è risultato che viene considerata come "risparmio postale" una parte dei fondi iscritti nei conti correnti della Cassa e stimati come non utilizzabili dalla Cassa nel corso della gestione; tale somma riportata tra i debiti di tesoreria del conto generale del patrimonio dello Stato, è risultata pari a circa 2.000 miliardi.

4.3. La gestione dei beni patrimoniali

Sulla regolarità della iscrizione di taluni beni del conto sono in corso accertamenti istruttori della Corte che portano ad escludere le relative partite del conto dal giudizio di regolarità.

4.3.1 Beni immobili.

La consistenza complessiva è passata nel 1994 da 22.393 a 23.353 miliardi, con un incremento di 960 miliardi.

L'aumento più rilevante si è registrato nella partita relativa ai beni assegnati in uso governativo, compresa la dotazione del Presidente della Repubblica, passata da 14.148 a 14.247 miliardi.

Le recenti iniziative dirette alla acquisizione di elementi conoscitivi completi dei beni statali da includere nel progetto di vendita previsto dall'articolo 2 della legge n. 35 del 1992 non hanno ancora raggiunto gli obiettivi prefigurati.

Difatti, sono stati rilevati alcuni primi dati su beni del patrimonio disponibile con caratteristiche di alienabilità totale o parziale, dati ritenuti di primo orientamento ai fini delle previste procedure di alienazione.

L'individuazione dei beni con caratteristiche di alienabilità totale o parziale ha comportato una complessa attività di rilevazione da parte dell'Amministrazione delle finanze.

L'Amministrazione delle finanze sta procedendo alla verifica degli elenchi compilati dalla SOGEI per accertare la corrispondenza:

- a) dei dati con le schede cartacee conservate negli schedari delle competenti Sezioni staccate del Demanio;
- b) degli identificativi catastali riportati nei tabulati con quelli rilevabili dagli archivi esistenti presso gli Uffici tecnici erariali;
- c) dei titoli di possesso dei beni demaniali con le risultanze degli archivi delle Conservatorie.

Da tale verifica tuttora in corso, oltre a discordanze con le risultanze del Catasto e delle Conservatorie immobiliari, è già risultata, secondo la stessa Amministrazione delle finanze, la scarsa attendibilità dei dati inclusi nei medesimi elenchi per imprecisioni ed inesattezze circa gli elementi in essi indicati.

Sotto altro aspetto gli stessi dati rilevati dalla SOGEI sono stati oggetto di rettifica da parte delle sezioni staccate dei compartimenti territoriali delle finanze in sede di risposta alle richieste formulate dalla Corte per la rilevazione degli elementi necessari per l'analisi speciale relativa alle occupazioni senza titolo.

Nel corso di tale indagine è risultato che alla società SOGEI sono stati forniti i dati relativi alle situazioni di occupazione abusiva già regolarizzate ed oggetto di determinazione del canone di concessione da parte dei competenti uffici finanziari; non sono invece stati segnalati i casi di nuove occupazioni abusive non regolarizzate, ancorché esistenti.

I tempi necessariamente non brevi per completare la rilevazione completa dei beni statali sono connessi alla situazione di pesante arretrato degli inventari dei fabbricati urbani e dei terreni, più volte accertata nella sede istruttoria del controllo, oltre che dalla previsione di organismi incaricati di compiti connessi alla gestione immobiliare, che poi non hanno concretamente funzionato.

Difatti, con la disposizione contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 373 è stato soppresso il Comitato dei ministri previsto dall'art. 2 comma 6 del D.L. 5 dicembre 1991 n. 386, e i suoi compiti sono stati affidati al Ministro delle finanze.

Inoltre, il Comitato tecnico di cui al comma 11 dello stesso articolo, costituito con decreto del 23 aprile 1992, non ha ancora mai concretamente operato.

E' ancora in corso di realizzazione un sistema informativo completo dell'amministrazione demaniale finalizzato alla gestione dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili.

Non è stato ancora realizzato l'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio dello Stato e del demanio artistico-storico, previsto dalle disposizioni contenute nella legge n. 84 del 1990; sono state riscontrate numerose discordanze tra i dati riportati nei tabulati degli archivi magnetici con quelli risultanti nei registri di consistenza.

E' stato trasmesso alla Corte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quale riepilogo generale degli inventari dei beni immobili relativo all'esercizio 1995, un elaborato relativo alla consistenza dei beni immobili patrimoniali di pertinenza statale che comprende elementi statistici non comprovati, riguardanti i beni patrimoniali dello Stato; sono riportati, distintamente a livello nazionale, regionale e provinciale, il numero dei beni, la superficie oltre che il numero dei vani e il valore dei fabbricati, la superficie e il valore dei terreni, il valore totale.

La esposizione di tali dati è avvenuta con tabulati meccanografici privi di riferimenti ad atti e fatti giuridici da cui traggono giustificazione e significato; sono stati da tempo richiesti, ai sensi dell'art. 16 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, elementi documentali giustificativi dei fatti, indicati in precedenti elaborati, dai quali desumere le modalità di formazione dei dati numerici esposti.

L'Amministrazione non ha mai fornito gli elementi richiesti e la Corte, da diversi esercizi in attesa di acquisire una situazione completa delle utilizzazioni dei beni immobiliari statali, oltre ad escludere le relative partite iscritte nel conto del patrimonio dal giudizio di regolarità, si riserva di attivare le procedure istruttorie di acquisizione documentale previste dalla legge n. 20 del 1994.

Dal confronto dei dati relativi ai fabbricati con riferimento ai vani ed ai valori emergono valutazioni molto basse e comunque inadeguate in rapporto alla consistenza dei beni; sembra urgente, in disparte alle conclusioni delle intraprese iniziative nella sede del controllo, procedere ad un aggiornamento ed una revisione dei valori iscritti.

L'aggiornamento dei dati e la ricognizione complessiva dei beni demaniali e patrimoniali statali sono divenuti obiettivi prioritari in quanto si è ritenuto di poter affidare, almeno per una quota, il risanamento dell'equilibrio della finanza statale ai ricavi della vendita dei beni del patrimonio immobiliare.

I risultati fin qui raggiunti, sulla base dei dati raccolti, oltre a porre in chiara evidenza inefficienze di ordine organizzativo della Amministrazione delle finanze, non consentono di prevedere realizzabili gli obiettivi di realizzare incassi compatibili con i valori di mercato.

Oltre al censimento dei beni pubblici, sembrano ormai indifferibili il riordino del catasto e l'aggiornamento dei valori dei beni; ritiene inoltre la Corte necessario un più rigoroso rispetto della legislazione inerente le valutazioni ed i trasferimenti dei beni pubblici, insieme alla concreta applicazione del regime sanzionatorio in caso di violazioni, per consentire la realizzazione di una prima base per la gestione produttiva dei beni pubblici.

4.3.2 Gli effetti patrimoniali dell'attività contrattuale.

Complessi e di non breve durata sono gli accertamenti diretti alla concreta determinazione degli effetti sulla gestione del patrimonio da parte dell'attività contrattuale, di recente interessata da fenomeni di devianza rispetto alla corretta gestione sui quali sono in corso accertamenti giudiziari in sede penale.

In altri termini il conto patrimoniale dello Stato, così come quello delle aziende autonome, riporta costi superiori ai valori reali dei beni in conseguenza di degenerazioni nella aggiudicazione di opere e servizi.

Tali costi si riflettono, in linea di massima, in termini monetari sui valori iscritti negli inventari dei beni o delle opere acquistati o realizzati con l'attività contrattuale.

Le variazioni che intervengono per effetto dell'attività contrattuale determinano modifiche nel valore delle categorie di beni incluse negli inventari e quindi nella consistenza finale patrimoniale.

Tutti i contratti attivi o passivi che hanno riflessi sul patrimonio comportano automatici aumenti o diminuzioni nei valori iscritti negli inventari ed hanno contabile rappresentazione in quella parte del conto patrimoniale diretta a dimostrare i punti di concordanza tra gestione del bilancio e quella patrimoniale.

La variazione conseguente all'attività contrattuale prende come punto di riferimento per l'aggiornamento degli inventari il prezzo concretamente sostenuto dall'Amministrazione per l'acquisto del bene ovvero per la realizzazione dell'opera; nell'ipotesi di costruzione di opere pubbliche l'iscrizione negli inventari di proprietà può avvenire solo successivamente al collaudo delle opere stesse.

La lunghezza delle procedure di costruzione delle opere può comportare per diversi anni sfasature tra pagamenti ed iscrizioni di valori nei registri di consistenza e quindi solo nel corso di alcuni anni potranno essere accertati gli effettivi riflessi sulla gestione patrimoniale dell'attività contrattuale interessata da fenomeni di "tangenti" e delle quantificazioni di oneri superiori ai valori reali dei beni o delle opere, con iscrizione di valori superiori a quelli da considerare congrui.

In proposito, il Ministero delle finanze ha disposto specifici accertamenti da parte del competente Ufficio Tecnico Erariale che ha avviato ulteriori perizie tecniche.

La Corte, in attesa della conclusione degli accertamenti che possano indicare con certezza i reali valori dei beni e delle opere in questione, esclude le partite relative ai conti interessati da tale fenomeno dal giudizio di regolarità; una volta conclusi gli accertamenti in corso, sarà obbligo dell'Amministrazione di procedere alle necessarie modifiche o rettificazioni.

4.3.3 L'utilizzazione dei beni pubblici.

Già da diversi esercizi la Corte, nelle sue relazioni, ha sottolineato la necessità di una più razionale utilizzazione del patrimonio pubblico.

Permangono, difatti, le disfunzioni già segnalate nelle precedenti relazioni circa l'utilizzo di alcune tipologie di beni.

Nella gestione della proprietà pubblica devono avere priorità gli obiettivi di massima utilità dall'uso del compendio, utilità da commisurare in termini di fini sociali ovvero in termini di economicità o redditività.

A titolo sperimentale il Ministero delle finanze ha avviato uno studio diretto, anche con l'uso di nuove tecnologie multimediali, ad una migliore utilizzazione dei beni da parte delle diverse amministrazioni statali, ad una ottimizzazione della redditività dei beni in uso privato, ad una migliore programmazione degli interventi di manutenzione dei beni non utilizzati per scopi di pubblica utilità. Tale studio ha attualmente interessato un campione selezionato di 50 beni immobili situati nel comune di Grosseto e, dopo i necessari aggiustamenti, sarà ampliato ad altre zone territoriali.

Nel senso di una maggiore redditività l'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 prevede l'aggiornamento, a decorrere dal 1 gennaio 1994, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche, del canone degli alloggi concessi in uso al personale dipendente dello Stato e quello corrisposto dagli utenti privati relativi ad immobili del demanio e del patrimonio immobiliare.

A partire dal 1 gennaio 1995 è stato previsto dall'articolo 5 del decreto legge n. 415 del 2 ottobre 1995 convertito con modificazioni nella legge n. 507 del 29 novembre 1995, l'aggiornamento dei canoni per i beni patrimoniali o demaniali dello Stato, concessi o locati a privati nel corso del 1994, rapportato alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

Anche la misura dei canoni del demanio idrico è stata interessata da recenti modifiche normative, quali il decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 e la legge n. 36 del 5 gennaio 1994, che hanno previsto anche la rideterminazione delle relative modalità applicative.

Circa l'utilizzo di tali beni permangono le disfunzioni già segnalate nelle precedenti relazioni e sulle situazioni di occupazione senza titolo la Corte si riserva di riferire in apposita analisi speciale una volta completata l'indagine con riferimento all'intero territorio nazionale.

La destinazione diretta dei beni del demanio idrico all'uso pubblico è prioritaria ad altre scelte, proprio in ragione della loro stessa natura ed ogni possibile soluzione di utilizzo dei beni va affrontata con la comparazione degli interessi pubblici da curare, tutelare e soddisfare.

Un più proficuo ed economico impiego dei beni pubblici è necessario anche in considerazione della notevole quantità di beni immobili patrimoniali e demaniali sul piano nazionale locati o concessi in uso a terzi, a fronte di quelli che lo Stato assume in locazione per sedi di uffici.

Per questi ultimi la spesa, come più dettagliatamente evidenziato nell'allegato prospetto 7, ha raggiunto i 769 miliardi (844 miliardi nel 1994 e 769 miliardi nel 1993) mentre le entrate per redditi derivanti da beni sono state di 339,3 miliardi (307,8 nel 1994 e 269 miliardi nel 1993) (prospetto 8).

Le recenti misure volte ad introdurre nel settore criteri privatistici di gestione dovrebbero consentire di procedere, tra l'altro, alla rivalutazione dei canoni e dei fitti percepiti dall'amministrazione, incoerenti con i prezzi di mercato; da ultimo tali misure sono state recepite nel decreto legislativo n. 275 del 1993 e nella legge n. 36 del 1994.

In questo quadro ritiene la Corte che l'individuazione dei beni pubblici da destinare alla vendita perché ritenuti non più idonei ad altri usi pubblici, andrebbe comunque effettuata con aderenza al profilo economico ed alla concreta possibilità di una trasformazione d'uso.

In ogni caso, le progettate procedure di vendita di beni non necessari o la loro permuta, non dovrebbero essere precedute da un loro sistematico svilimento, conseguente a comportamenti abnormi di inerzia nell'esercizio della vigilanza.

Sono frequenti i casi nei quali l'occupazione abusiva di beni demaniali, come quello idrico, sono segnalati all'Amministrazione vigilante dagli stessi occupatori ai fini di far constatare l'avvenuta maturazione del termine di usucapibilità ventennale ed invocare l'intervenuta "sdemanializzazione implicita".

La tutela dell'interesse pubblico affidata alla amministrazione richiederà pertanto una maggiore incisività nel perseguimento di inadempienze e di omissioni di vigilanza con recupero delle somme non percepite dallo Stato durante il periodo di occupazione abusiva.

4.4. Beni considerati immobili ai fini inventariali (art. 7, commi 2 e 3, del regolamento di contabilità generale dello Stato)

La consistenza complessiva del conto è passata da 7.591,9 a 9.378,6 miliardi, con incremento, alla fine dell'esercizio, di 1.786,7 miliardi.

Per quanto riguarda i beni museali, le pinacoteche e le ferrovie in concessione che compongono tale conto, i valori ad essi attribuiti si presentano scarsamente aderenti alla realtà in conseguenza delle gravi lacune esistenti nella redazione e nell'aggiornamento degli inventari.

4.4.1 I beni museali, le biblioteche e le raccolte bibliografiche.

Già da tre esercizi la Corte ha escluso dalla dichiarazione di regolarità del conto generale del patrimonio le partite relative ai beni museali, le biblioteche e le raccolte bibliografiche perché in esse erano iscritti valori non aggiornati rispetto alla loro reale consistenza.

Nel 1995 i valori iscritti nelle partite stesse presentano le medesime caratteristiche di non aggiornamento già riscontrate nel precedente esercizio; i valori dei quadri e delle statue sono indicati per 1.277 miliardi e quelli delle raccolte bibliografiche per 2.594 miliardi (1.185 miliardi nel 1994). Il quasi raddoppio del valore dei beni relativi alle raccolte bibliografiche costituisce un primo risultato delle iniziative avviate per un aggiornamento dei valori rispetto alla realtà.

Difatti, il Ministro per i beni culturali, dinanzi alle osservazioni della Corte espresse nei precedenti esercizi, ha assunto una iniziativa diretta a superare l'attuale cronica situazione di non regolarità per mancata iscrizione negli inventari di valori aggiornati per i beni in consegna, con particolare riguardo alle raccolte museali e bibliografiche. In tal senso sono state impartite dal medesimo Ministro specifiche direttive ai competenti uffici e sono stati creati appositi gruppi di lavoro per procedere, di intesa con la Ragioneria generale dello Stato, alla determinazione dei criteri e delle modalità per la rivalutazione e per l'aggiornamento dei valori iniziali assunti negli inventari.

I risultati di tale iniziativa diretta ad una revisione dei criteri di aggiornamento dei valori, anche se non consentono allo stato degli atti di dichiarare regolari i valori iscritti nel conto, saranno oggetto di attento esame della Corte nei prossimi esercizi.

L'esigenza di un adeguamento dei valori rispetto alla realtà, specie per i casi di beni inventariati in epoche remote, trova esplicita giustificazione nelle stesse ragioni sulle quali si fonda l'obbligo di indicare il valore di stima nel momento stesso dell'inventariazione.

L'indicazione degli aumenti, delle diminuzioni e delle trasformazioni nel valore dei beni stessi costituisce un obbligo normativamente disciplinato, anzitutto nel codice civile e quindi nel regolamento di contabilità generale dello Stato (artt. 7 e 15), anche se il procedimento di aggiornamento dei valori dei beni stessi si presenta come operazione complessa e di non breve tempo tenendo conto della enorme quantità e varietà degli stessi, della loro peculiarità, eterogeneità e diffusione territoriale.

Ritiene la Corte che le obiettive difficoltà riscontrate nella valutazione di tali beni potrebbero suggerire nel breve termine di ricorrere per l'attualizzazione dei valori a tecniche e criteri convenzionali quali l'applicazione di coefficienti di rivalutazione, ferma restando la possibilità di procedere a stime sulla base dei valori per i quali i beni stessi sono eventualmente assicurati.

Va tenuto presente inoltre che i beni museali ed artistici del nostro Paese costituiscono, oltre che per la loro consistenza in termini di valore monetario, uno dei più importanti ed ingenti patrimoni culturali del mondo, per i quali potrebbero essere poste allo studio tecniche ed analisi sulla loro redditività.

Al ritardo nell'aggiornamento degli inventari si aggiungono quelli nella catalogazione dei beni museali che costituiscono elemento indispensabile per la loro gestione; ad essi si aggiungono i rischi di trafugamento e di manipolazione delle opere non censite, tanto più concreti in considerazione dello stato di disorganizzazione dei magazzini di alcuni musei, anche recentemente interessati da furti di opere d'arte alla cui scoperta si perviene a distanza di molti anni.

4.4.2 Le ferrovie in concessione.

La consistenza di tali partite è passata nel 1995 da 5.176,8 a 5.467,1 miliardi, con un incremento di 290 miliardi.

Più in dettaglio la voce più cospicua è data dalle ferrovie in gestione diretta dallo Stato ed in gestione governativa, ed a quelle in regime di concessione, con una consistenza complessiva di 2.206 miliardi (2.102 nel 1994), seguita dalle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile con un valore di 1.098 miliardi (1.027 miliardi nel 1994) ed alla Ferrovia Metropolitana di Roma con un valore di 1.067 miliardi (954,1 miliardi nel 1994).

Altri valori sono stati per le linee ferroviarie, filoviarie, tranviarie con 688 miliardi.

Per tutte le partite di questo conto da anni risultano soltanto iscrizioni in aumento e nessuna variazione in diminuzione.

Trattandosi di beni soggetti a costante utilizzo ed usura andrebbe valutata anche la loro diminuzione di valore nel corso degli anni, potendosi mantenere iscrizioni puramente nominali e non corrispondenti con i valori iscritti nei bilanci delle aziende che gestiscono i servizi connessi all'utilizzo dei beni stessi.

Come già detto in precedenza scarsa significatività al conto del patrimonio dello Stato consegue alla mancanza dei punti di concordanza tra le iscrizioni di dotazioni di linee ferrate e gli impianti fissi a favore di società di trasporti in gestione governativa, e le dotazioni delle stesse società, che nella loro consistenza non sono indicate o richiamate nel medesimo conto.

Tale situazione, riferita ad alcune società, viene confermata anche per il 1995, secondo i dati esposti negli allegati prospetti 9/A e 9/B.

Le linee ferrate e gli impianti fissi oggetto dei conferimenti di beni dello Stato sono iscritte nelle situazioni patrimoniali delle società di trasporti in gestione governativa che sono disciplinate da un regime privatistico; le gestioni, una volta avuta la disponibilità delle somme del Fondo comune, trasformano solo una parte di esse in beni patrimoniali, mentre le rimanenti disponibilità vengono fatte confluire come liquidità in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria.

In applicazione del regime privatistico tutte le somme sono iscritte nel conto patrimoniale delle società, mentre in regime di diritto pubblico solo una parte viene effettivamente a trasformarsi in beni patrimoniali dello Stato ed il resto in liquidità finanziarie.

Andrebbero studiate forme di raccordo tra il conto del patrimonio dello Stato e le situazioni patrimoniali, disciplinate dal regime di diritto privato, delle società destinatarie dei predetti conferimenti.

Essendo stata constatata la non concordanza tra la iscrizione dei conferimenti nel conto del patrimonio e i dati esposti nelle situazioni patrimoniali delle singole società la relativa partita del conto non viene dichiarata regolare nella decisione cui si accompagna la presente relazione.

E' stato accertato inoltre che per la gestione governativa per la Navigazione sui Laghi Maggiore, Como e Garda gli immobili acquistati con sovvenzioni statali non sono inventariati nelle scritture dei competenti uffici finanziari, mentre sono iscritti nello stato patrimoniale della gestione, pur trattandosi di gestione non dotata di autonoma personalità giuridica.

Analoga situazione si è verificata per quanto riguarda i natanti acquistati con fondi statali.

Gli stati patrimoniali delle singole società di gestione non risultano raccordate con il conto del patrimonio dello Stato; occorrerebbe dettare disposizioni per dare un contenuto tecnico giuridico autonomo alle predette situazioni e per consentirne una significativa presentazione in allegato al conto del patrimonio dello Stato.

4.5. I beni mobili.

La consistenza complessiva dei beni mobili del 1995 è passata da 57.529 a 58.952 miliardi, con un incremento di 1.423 miliardi.

Particolarmente rilevante è la consistenza dei beni mobili in dotazione al Ministero della difesa, passati, nel 1995 da 47.325 a 49.409 miliardi, con un aumento di 2.084 miliardi, pari al 4,4 %. Tali beni costituiscono ben l'83,8% della consistenza complessiva: su di essi si riferisce più avanti.

A titolo sperimentale si riferisce in ordine alla consistenza, sia pure aggiornata al 31 dicembre 1994, dei beni in gestione delle Camere di commercio, riportata nel prospetto 11, secondo la classificazione già adottata per gli istituti tecnici, professionali e d'arte; l'importo complessivo è di 1 miliardo e 945 milioni.

Nell'ambito di tale consistenza il maggiore importo è quello relativo ai beni immobili con 1,1 miliardi, seguiti dai titoli e valori con 556 milioni ed i beni mobili con 221 milioni.

Permangono i ritardi e le inadempienze già segnalati nelle procedure di inventariazione e nell'aggiornamento di valori dei beni utilizzati dalle ambasciate e dai consolati; recenti iniziative sono state assunte dal Ministero delle finanze, di intesa con quello degli affari esteri, dirette ad un aggiornamento dei dati relativi al predetto patrimonio immobiliare.

4.5.1 Dotazione degli uffici.

Come esposto nella parte della relazione riferita al Ministero del tesoro permangono nel campo degli acquisti di beni e servizi difetti di programmazione conseguenti all'imperfetto funzionamento nella gestione dei beni mobili tra Provveditorato generale dello Stato ed amministrazioni destinatarie dei beni; soltanto in piccola parte gli acquisti stessi sono effettuati sulla base del programma redatto dal Provveditorato in relazione ai fabbisogni indicati all'inizio dell'anno dalle varie amministrazioni.

Come nei precedenti esercizi si è fatto ricorso in larghissima misura ad appositi interventi in accoglimento di richieste avanzate dalle amministrazioni stesse dopo la presentazione dei fabbisogni e motivate con l'urgenza di provvedere a specifiche esigenze.

La prevalenza degli acquisti per tutte le amministrazioni pubbliche è effettuata dal Provveditorato generale dello Stato con imputazione al capitolo 5032 e tale dato è confermato dalle iscrizioni contenute nelle schede patrimoniali.

Si ripropone la critica, più volte espressa nelle precedenti relazioni, circa le modalità del procedimento di centralizzazione degli acquisti previsto anche per il 1995 con l'art. 24, comma 12, della legge n. 726 del 1994 di autorizzare il Ministro del tesoro di prelevare con propri decreti dagli stanziamenti contenuti negli stati di previsione delle singole amministrazioni le somme necessarie per la realizzazione di programmi di acquisto formulati dalle stesse amministrazioni.

Sono stati confermati nel 1995 alcuni aspetti negativi della centralizzazione, come l'appesantimento delle procedure di spesa, senza consentire il conseguimento dei relativi vantaggi, quali un programma unitario e tempestivo dei fondi e le conseguenti economie di mercato; il Provveditorato nel corso del 1995, per ovviare ai tempi lunghi per la ricognizione del fabbisogno reale, ha assunto iniziative per l'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 3 del D.P.R. n. 573 del 18 aprile 1994 circa la formulazione di un fabbisogno presunto.

Nella auspicabile prospettiva di un opportuno ripensamento dell'intera materia alla luce delle difficoltà di funzionamento del sistema di centralizzazione stessa - con l'iscrizione degli appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro o con la previsione dell'indisponibilità degli stanziamenti di bilancio fino al momento dell'adozione del programma di utilizzazione -, va ribadita l'osservazione circa le difficoltà nella

gestione e nella rendicontazione degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio in conseguenza dell'attuale sistema di iscrizione patrimoniale che prevede acquisizioni nello stato di previsione del Ministero del tesoro e modificazioni patrimoniali nelle schede di ciascuna amministrazione.

Le stesse amministrazioni hanno segnalato la complessità e la problematicità di fornire agli uffici di controllo della Corte puntuali spiegazioni circa le differenze di valore tra i dati iscritti nelle schede del conto patrimoniale e quelle risultanti dai pagamenti disposti a valere sul conto del bilancio.

Diverse partite del conto relative a questi acquisti sono state escluse dalla dichiarazione di regolarità in attesa della definizione degli accertamenti diretti alla verifica di concordanza tra scritture contabili e risultanze del conto del patrimonio.

La consistenza della categoria "beni mobili costituenti la dotazione degli uffici" è stata pari a circa 5.177 miliardi; all'interno di tale categoria la parte più cospicua è quella gestita dal Ministero di grazia e giustizia (1.237 miliardi), seguita da quella delle finanze (861 miliardi) e da quella dell'interno (642 miliardi).

4.5.2 Beni iscritti in pubblici registri

La consistenza di tale categoria è stata di 2.476 miliardi; nel suo ambito la parte più cospicua è quella gestita dal Ministero dell'interno (1.097,6 miliardi nel 1994) seguita da quella del Ministero delle finanze (614 miliardi), e da quella del Ministero di grazia e giustizia (280 miliardi).

Le schede patrimoniali indicano i valori degli automezzi e degli altri mezzi iscritti nei pubblici registri quali risultano al momento del loro acquisto, sia in aumento che in diminuzione; non vi sono elementi che consentano la rilevazione del numero dei mezzi ai quali tali valori si riferiscono.

Nell'allegato prospetto 11 sono riportati i dati, forniti dalle diverse amministrazioni, relativi alla consistenza ed alle spese sostenute per il funzionamento del parco automobilistico dello Stato per l'anno 1995; tale analisi è stata per quest'anno limitata ai Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa e dei trasporti, amministrazioni aventi notoriamente maggiori dotazioni di autoveicoli. Solo il Ministero della difesa non ha fornito i dati richiesti.

Dagli elementi e notizie raccolte risulta una applicazione non strettamente rigorosa delle disposizioni previste nella circolare della Presidenza del Consiglio n. 7729/14485 dell'8 marzo 1991 sulla utilizzazione delle autovetture dello Stato.

In particolare, non è stata ancora data una puntuale applicazione alle limitazioni circa l'utilizzo degli autoveicoli con particolare riferimento al puntuale aggiornamento dei libretti macchina, con indicazione dei percorsi effettuati e dei chilometri giornalieri percorsi.

Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dell'8 gennaio 1996 sono state emanate direttive in materia di forniture di mezzi di trasporto alle amministrazioni dello Stato con indicazione al Provveditorato generale dello Stato di effettuare acquisti di autoveicoli perseguendo criteri di uniformità e di economicità.

Tale direttiva sembra rispondere nelle intenzioni a quanto richiesto nelle scorse relazioni dalla Corte circa l'esigenza di un più rigoroso contenimento delle spese non strettamente essenziali di funzionamento, di una più precisa applicazione degli strumenti di controllo previsti nel R.D. n. 746 del 1926, nonché di una puntuale valutazione dell'effettiva sussistenza delle ragioni di servizio che ne costituiscono il presupposto per l'utilizzo dei mezzi di servizio diversi da quelli tecnici.

Andrebbero comunque rivisti e ridimensionati i contingenti assegnati a ciascuna amministrazione, secondo criteri il più possibile omogenei nella valutazione del carattere tecnico dei servizi ai quali gli autoveicoli sono destinati.

Ritiene la Corte che una analisi dei costi complessivamente sostenuti per la gestione ed il funzionamento del parco automobilistico del settore statale non possa prescindere, nel quadro più generale di una "aziendalizzazione" del conto del patrimonio, da indici di carattere economico connessi al deterioramento ed al rinnovo dei mezzi nonché all'impiego di personale e ad una quantificazione dei benefici conseguiti.

Il Ministero di grazia e giustizia sta procedendo ad un piano di sostituzione e di riduzione graduale della aliquota di vetture blindate, fino ad un numero di 900 unità per gli uffici giudiziari e di 30 unità per l'Amministrazione centrale destinate prevalentemente all'accompagnamento dei magistrati sottoposti a misure di protezione. Inoltre, per le vetture ordinarie è prevista una riduzione da 1.600 a 1.400 unità, a fronte di un contingente iniziale di 3.000 vetture fissate con decreto interministeriale del 1992.

Per il Ministero dei trasporti - direzione generale per la motorizzazione - a fronte di una dotazione organica di 256 unità si è registrata una consistenza di 206 autoveicoli.

4.5.3 Materiale scientifico, di laboratorio, ecc.

La consistenza della categoria è stata di 811 miliardi, con una diminuzione di 184 miliardi; il maggiore decremento si è avuto per i beni gestiti dal Ministero della pubblica istruzione, passati da 647 a 460 miliardi.

Per una maggiore chiarezza espositiva dei punti di concordanza con le scritture patrimoniali delle scuole e degli istituti presso i quali sono in gestione tali beni, andrebbero allegate al conto le relative situazioni patrimoniali dei medesimi organismi.

Potrebbe conseguire una maggiore chiarezza espositiva da una revisione dell'attuale classificazione che comprende nella medesima categoria attrezzature scientifiche, materiale di laboratorio e supporti didattici da una migliore evidenziazione del materiale destinato alla ricerca e di quello per usi didattici e per quelli correnti.

4.5.4 Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti.

Tale categoria presenta la maggiore consistenza nell'ambito del sottoconto dei beni mobili con un valore al termine dell'esercizio 1995 di 49.409 miliardi, quasi esclusivamente gestiti dal Ministero della difesa (48.525 miliardi).

Già nella precedente relazione la Corte ha segnalato l'esigenza di una distinzione dei valori degli armamenti rispetto agli strumenti ed agli equipaggiamenti; in tal senso l'Amministrazione della difesa ha adottato la soluzione di apporre sui modelli una nota aggiuntiva che riporta il valore delle categorie merceologiche che non costituiscono armamento.

Pur tenendo conto della peculiarità dei beni destinati ad assicurare la difesa nazionale ritiene la Corte che vadano rivisti i criteri di classificazione e ricercati più precisi collegamenti con le risultanze del bilancio finanziario.

Non è pertanto possibile mantenere la concentrazione in una unica categoria beni aventi caratteristiche eterogenee.

Ad una migliore chiarezza espositiva potrebbe contribuire l'allocazione in apposita categoria di alcuni beni quali i sistemi d'arma terrestri, navali, veicoli, ecc..

Uno degli aspetti che rende difficile il raccordo tra conto del bilancio e conto del patrimonio si riferisce alla iscrizione in inventario dei materiali in uso alle forze armate di valori di gran lunga inferiori a quelli di acquisto.

Difatti, i valori dei beni iscritti in tale categoria non espongono i relativi costi sostenuti per il loro acquisto in quanto scontano nella loro determinazione la mancanza di aggiornamento del nomenclatore per la classificazione dei materiali in uso presso l'Amministrazione della difesa.

Tale situazione sulla quale è stata richiamata l'attenzione dei competenti uffici dell'Amministrazione della difesa ha comportato la dichiarazione di non regolarità delle relative partite nella decisione cui si accompagna la presente relazione.

Per l'aggiornamento dei prezzi dei materiali ai valori di mercato sono state assunte specifiche iniziative, con la costituzione di un gruppo di lavoro le cui conclusioni sono previste entro la fine dell'anno.

Analoga dichiarazione per le corrispondenti partite gestite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Dipartimento della Protezione civile, dai Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia riferisce tale situazione a ritardi da parte di alcuni uffici giudiziari, comunque non riconducibile a mancate annotazioni dei beni acquisiti nei previsti registri ed alla compilazione degli appositi modelli.

Discordanze tra conto del bilancio e conto del patrimonio sono state riferite dalla stessa Amministrazione del tesoro alla crescente rilevanza economica delle spese non aventi riflessi sul patrimonio, quali quelle per manutenzione degli impianti e delle apparecchiature, per attività di gestione, per licenze d'uso per prodotti software e per servizi di natura specialistica nella materia informatica, per l'addestramento e per la formazione, nonché per i materiali di consumo.

Le predette giustificazioni riferite genericamente a fenomeni gestionali non sono riscontrabili nell'attuale strutturazione dei capitoli di bilancio che non consentono di evidenziare con chiarezza i riflessi sul patrimonio.

La portata anche in termini di consistenza della questione esposta è dimostrata dalla situazione verificatasi per ultimo nell'esercizio 1995 nella quale a fronte di aumenti per acquisti per circa 13 mila miliardi sono state registrate diminuzioni per "insussistenze" per oltre 10 mila miliardi.

Tale procedura non è coerente con i principi di veridicità dei conti pubblici, alterando le risultanze della consistenza patrimoniale e non consentendo il necessario raccordo tra costi sostenuti ed iscrizioni patrimoniali.

Inoltre, nonostante le assicurazioni fornite dall'Amministrazione della difesa nei precedenti esercizi, non si è ancora proceduto all'aggiornamento periodico dei prezzi indicati nel prontuario (VAR); il Ministero pertanto prosegue nella prassi priva di una chiara base normativa di indicare nelle scritture patrimoniali il valore indicato nel prontuario inferiore a quello di costo, provvedendo a rettificare con una voce modificativa "per insussistenza" di ammontare pari alla differenza tra il valore effettivo del bene acquistato e quello convenzionale fissato nel prontuario.

Va in ogni caso osservato che nei casi, non infrequenti, di sottrazioni, smarrimenti, deterioramenti o comunque perdite dei beni iscritti nel conto la misura della contestazione nei confronti degli eventuali responsabili, accertati dalla Corte in sede giurisdizionale, va in ogni caso riferita al costo sostenuto per l'acquisto del bene e non al valore indicato dal prontuario.

Circa il mancato aggiornamento del nomenclatore, che ha riguardato diverse partite patrimoniali in gestione del Ministero della difesa la Corte sta svolgendo specifici approfondimenti istruttori, sui risultati dei quali si riserva di riferire nella prossima relazione.

4.5.5 Libri e pubblicazioni.

La consistenza della categoria "libri e pubblicazioni" ha raggiunto i 296 miliardi; all'interno di tale categoria la voce più cospicua è quella gestita dal Ministero della pubblica istruzione (115 miliardi) (-10 miliardi).

Le variazioni più consistenti, in aumento, nel 1995 sono state quelle relative al Ministero di grazia e giustizia (+5 miliardi) ed a quello delle finanze (+ 4 miliardi).

4.6. Istituti scolastici dotati di personalità giuridica.

Per una maggiore chiarezza espositiva nell'ambito della categoria gli acquisti di libri e pubblicazioni effettuati con fondi di provenienza statale da istituti ed enti dotati di autonomia che perseguono finalità di cultura ed istruzione, sono allegate al conto in dettagliato elenco le situazioni patrimoniali degli istituti scolastici dotati di personalità giuridica e distinte per ordine di istituti e per provenienza di fondi per acquisto.

Tale esposizione costituisce un primo passo per una maggiore chiarezza espositiva delle risultanze patrimoniali del settore statale; ad essa dovrebbe seguire, dopo gli opportuni approfondimenti metodologici, la rilevazione di altri enti del medesimo settore, quali le Università.

Dall'esame dei dati esposti risulta la maggiore consistenza per il materiale scientifico e di laboratorio con 2.617 miliardi, seguita dalle dotazioni degli uffici con 551 miliardi e da libri e pubblicazioni con 129 miliardi.

Ridotta, in proporzione, la consistenza dei beni immobili (90 miliardi) e dei titoli e valori (8 miliardi).

I valori più cospicui si riferiscono ai beni mobili degli istituti tecnici (2.051 miliardi) e, nel loro ambito, a quelli per geometri (1002 miliardi; 824 miliardi per materiale scientifico e di laboratorio).

4.7. Passività patrimoniali

Il conto in questione risulta incrementato di 140.243 miliardi, passando da 1.403.801 a 1.544.044 miliardi, con un aumento percentuale del 9,9%; tale incremento è più modesto rispetto a quello del precedente esercizio (+20%) ed è in linea con l'andamento dei precedenti esercizi (+ 9,2 nel 1993, + 11,8 nel 1992 e + 17,1% nel 1991).

Secondo i dati riportati nel conto generale del patrimonio la consistenza complessiva del debito pubblico è stata di 2.584.377 miliardi, con un incremento di 308.398 miliardi rispetto al precedente esercizio (2.275.979 miliardi).

Tali dati, sui quali si riferisce più ampiamente nella parte relativa ai debiti di tesoreria e patrimoniali, non coincidono con quelli esposti dal Ministero del tesoro nella situazione di cassa al 31 dicembre 1995 dal raffronto degli elementi esposti nei due documenti, di cui al prospetto 12, emerge una diversa esposizione dei dati riferiti, tra l'altro, alla raccolta postale, ai certificati di credito in euroscudi, ai debiti esteri ed agli altri debiti.

Sulle cause di tale diversità sono in corso accertamenti istruttori della Corte.

In apposito allegato al conto sono esposti gli oneri per interessi passivi, suddivisi secondo i dati riportati nel prospetto 13, con riguardo ai certificati di credito del tesoro, i buoni del tesoro poliennali e i buoni ordinari del tesoro.

La principale voce di passività patrimoniale è costituita dai debiti pubblici, consolidati e redimibili, ammontanti a 1.481.268 miliardi, con un incremento nel corso del 1995 di 128.843 miliardi (+9,5%).

Nell'ambito di tale voce la consistenza maggiore è data dai certificati di credito del tesoro, passati nel 1995 da 737.720 a 763.968 miliardi, seguiti dai buoni poliennali del tesoro, aumentati nel 1995 da 614.434 a 717.078 miliardi.